

DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA FIGURA DI RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 9 APRILE 2008 N.81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

P/	٩R	TI	CO	NT	RA	EN	ΤI
----	----	----	----	----	----	----	----

Committente: ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

Via Pola 12 – 20124 Milano C.F. e P. IVA 03609320969

Professionista:	

PREMESSA

L'incarico prevede tutte le attività attese per il RSPP ossia tutti i servizi e adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al titolo I capo III del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Art. 2 ATTIVITA' E PRODOTTI RICHIESTI

Il Professionista incaricato si impegna nelle azioni di supporto tecnico a datore di lavoro e dirigenti tra cui, a titolo non esclusivo, viene ricompreso:

- Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione con compiti e attribuzioni derivanti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- Individuazione dei fattori di rischio ed analisi degli stessi, con possibilità, previa intesa con il datore di lavoro, di avvalersi di specialisti esterni per eventuali rilievi tecnici;
- Valutazione dei rischi, aggiornamento ed integrazione e/o sostituzione dei documenti previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, previa identificazione dei luoghi e misure dei fattori fisico ambientali ed ogni altra misurazione che si rendesse necessaria.
- Elaborazione/aggiornamento dei Piani di Emergenza, ivi compreso i Piani di evacuazione.
- Proposizione del programma di prevenzione, protezione e delle procedure di sicurezza e programma delle loro attuazioni.
- Programmazione per la realizzazione degli interventi per la formazione ed informazione dei lavoratori ivi inclusa la preparazione di documentazione di supporto quali manuali, presentazioni informatizzate o altro, anche organizzando ed avvalendosi di un sistema interno di formatori. La formazione al pronto soccorso di cui al D.M. 388/03 sarà svolta dal medico competente.

- Collaborazione e rapporti con il medico competente e gli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale.
- Controllo sulla regolare ed ordinata tenuta di registri aziendali e gestione di uno scadenziario aziendale in tema di sicurezza (CPI, messa a terra, verifiche e controlli periodici delle sedi aziendali ove applicabile).
- Valutazione periodica dell'andamento degli infortuni sul lavoro.
- Supporto a datore di lavoro e dirigenti per l'espletamento degli adempimenti burocratici in materia di prevenzione e sicurezza.
- Effettuazione dei necessari sopralluoghi e controlli in tutti i luoghi ed ambienti di lavoro.
- Supervisione dei piani di sicurezza e della documentazione di cantiere negli appalti, assistenza tecnica ai progettisti ed ai RUP per la redazione dei piani di sicurezza e degli altri documenti e adempimenti di cui all'art. 26 del d. lgs 81/08.
- Comunicazione al datore di lavoro di un sintetico report informativo semestrale sull'andamento delle attività programmate e svolte per ogni periodo.
- Partecipazione alle riunioni e incontri in materia di sicurezza e svolgimento di sopralluoghi presso aziende, cantieri e laboratori in cui si svolge l'attività aziendale.
- Supporto al datore di lavoro e dirigenti, per contatti e incontri in materia di sicurezza nonché in occasione di verifiche da parte degli organi di controllo.
- Tempestivo aggiornamento e adeguamento dell'organizzazione del servizio e dei documenti aziendali ad ogni nuova disposizione legislativa.
- Gestione delle schede mansioni relative al personale con contratto Regioni ed Enti Locali in funzione dello svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria.
- Gestione degli scadenziari relativi alla sorveglianza sanitaria del personale con contratto Regioni ed Enti Locali.
- Organizzazione delle visite mediche, secondo scadenziario, in accordo con il centro di medicina del lavoro a cui è stato affidato il servizio, siano esse visite mediche di preassunzione o di routine relativamente al personale con contratto Regione ed Enti Locali.
- Controllo amministrativo (su richiesta di ERSAF) delle fatture emesse dal Centro di Medicina a cui è stato affidato il servizio di Medico del Lavoro, in arrivo ad ERSAF durante tutto il periodo di affidamento del presente incarico.
- Gestione dei rapporti con il centro di medicina del lavoro per ogni tematica relativa alla sorveglianza sanitaria.
- Gestione dei rapporti con la società che si occupa delle denunce degli infortuni sul lavoro in caso di evento incidentale (infortunio o malattia professionale).

Il RSPP, in caso di necessità e urgenza deve essere reperibile nelle 6 ore successive alla richiesta. A tal fine dovrà essere fornito al datore di lavoro o suo preposto, un recapito telefonico per ogni contatto.

Le modalità di esecuzione e la tempestività delle prestazioni, non espressamente disciplinate nel presente articolo, saranno oggetto di un protocollo predisposto di concerto tra il Responsabile del Servizio Prevenzione e il datore di lavoro o suo rappresentante.

Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La prestazione professionale sarà espletata personalmente e sarà svolta in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, potendo eventualmente utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione da ERSAF presso la propria sede di Milano in Via Pola 12, ovvero presso ciascuna sede territoriale dell'ente. Tali modalità non vincolano il committente, dovendo essere il professionista incaricato autonomo per quanto riguarda mezzi, attrezzature e materiali.

La prestazione del professionista sarà resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato fornite da ERSAF. Il professionista dovrà pertanto attenersi alle direttive e indicazioni fornite, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione.

Tutte le attività saranno svolte sotto il coordinamento del dirigente/preposto che ha richiesto la prestazione.

Il professionista incaricato garantisce la presenza nella sede ERSAF di Milano o per attività di sopralluoghi in cantiere o nelle sedi territoriali per un totale di 2,5 giornate/settimana

Art. 4 COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e termine il 31 maggio 2024. Il corrispettivo annuo è pari a € 31.000 euro l'anno al netto di IVA se dovuta, oneri previdenziali e assistenziali nelle aliquote di legge pro tempore vigenti e ogni altro eventuale onere. Eventuali spese di viaggio sono a carico del professionista. Il pagamento, dietro presentazione di fattura, sarà effettuato previa verifica del dirigente/preposto che ha richiesto la prestazione, a cadenza bimestrale. La fatturazione dovrà riportare il codice univoco ufficio della Struttura di ERSAF: XPCOM7.

Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 6 PENALITA'

Nel caso in cui ERSAF riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione delle attività di cui al punto 2, ERSAF contesterà per iscritto le inadempienze invitando il professionista a fornire dettagliate spiegazioni entro il termine di 8 giorni.

In caso di inerzia del professionista, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa ad ERSAF l'applicazione di penali di importo commisurato alle prestazioni contestate, con un massimo per contestazione e comunque non superiore al 1% (uno per cento) del valore contrattuale relativo ad un anno

ERSAF potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati.

Art. 7 RESPONSABILITA'

Il professionista è responsabile dell'esatto adempimento del contratto.

Egli è altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili allo stesso; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente all'espletamento del contratto.

Art. 8 RISOLUZIONE

Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice civile.

Il contratto di risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, per reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dal punto 2 dell'avviso di selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice civile.

ERSAF si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida a adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e/o di penali per un importo complessivo superiore al 1% del valore del contratto.

ERSAF potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c., nell'ipotesi in cui il professionista sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale o nel caso in cui il professionista sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa "antimafia".

Art. 9 RECESSO

ERSAF si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del c.c. in qualunque tempo e fino al termine del contratto.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso ERSAF si obbliga a pagare al professionista le prestazioni già eseguite al momento di decorrenza del recesso ed un'indennità corrispondente ad un decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra il valore complessivo del compenso e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

In caso di recesso il professionista ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite e dell'indennità suddetta, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e di ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 10 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di carattere riservato di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il professionista è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati

Il professionista dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art. 11 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 12. DECORRENZA DEL DISCIPLINARE

esclusivamente al fine del suo espletamento.

Il presente disciplinare diverrà impegnativo per il professionista all'atto della firma, mentre lo diverrà anche per ERSAF alla prescritta e definitiva approvazione.

Art. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Art. 14 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) ed alle altre norme vigenti in materia.

Il Dirigente UO		
Servizi amministrativi		

Art. 15 APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice civile le seguenti clausole: art. 6 Penalità, art. 8 Risoluzione, art. 9 Recesso e art. 11 Controversie.

Il professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

II Professionista		